

Parte Seconda

ARTICOLATO
DELLE DIVERSE PROPOSTE
DI RIFORMA DEL PROCESSO
CIVILE

LIBRO I°

“DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 7 c.p.c. - Competenza del Giudice di pace

Si propone la soppressione del secondo comma (competenza sino a £. 30.000.000 nelle cause di responsabilità civile da circolazione) del terzo comma (competenza nelle opposizioni alle ingiunzioni ex Legge 24/11/81 n. 689) e il numero 4 del quarto comma (opposizione alle sanzioni amministrative di cui al DPR 9/10/90 N. 309).

Art. 1 L. 21/11/91 n. 374 - Istituzione e funzioni del Giudice di pace

Si propone la soppressione della previsione della giurisdizione “penale”.

Art. 2 L. 21/11/91 n. 374 - Ambito territoriale e sede del Giudice di pace

Il primo comma dell'Art. 2 è sostituito dal seguente: “La circoscrizione territoriale del Giudice di pace comprende Comuni aventi una popolazione comprensiva di circa 20-25 mila abitanti, come da tavola, che sarà approntata in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Gli uffici hanno sede nel Comune che in tale circoscrizione

era capoluogo di mandamento prima della entrata in vigore della Legge 1/2/89 N. 30”.

Art. 4 1° comma L. 21/11/91 n. 374 - Nomina nell'ufficio

Si propone la sostituzione del primo comma in alternativa con una delle seguenti formule:

“I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di pace sono eletti dagli elettori della giudicatura di pace”.

(o in alternativa)

“I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di pace sono nominati dalla assemblea comune dei Consigli Comunali della giudicatura nell'ambito di una rosa di candidati che abbiano riportato il parere di idoneità dal Consiglio Giudiziario e dall'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti”.

Art. 5 L. 21/11/91 n. 374 - Requisiti per la nomina e titoli preferenziali

Si propone la sostituzione della lettera E comma primo con il testo seguente:

“Avere età non superiore a quaranta anni”.

Art. 8 c.p.c. - Competenza del Pretore

La previsione del primo comma concernente la competenza per valore non superiore a £. 20.000.000 è sostituita da:

“Di valore non superiore a £. 50.000.000”.

Al secondo comma aggiungere:

“4) per le cause in materia di regolamento di confini, di uso, di usufrutto, di abitazione, di servitù e di usucapione.

“5) Per i giudizi di appello avverso le sentenze pronunziate dai Giudici di pace.

Art. 30 R.D. 30/01/41 n. 12 - Sede della Pretura e ambito

Si propone l'aggiunta del secondo comma seguente: “La giurisdizione del Pretore si esercita su una circoscrizione che comprende comuni con una popolazione com-

plessiva di circa 80-100 mila abitanti secondo la tabella allegata e predisposta in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Ad ogni Pretura è addetto uno o più Pretori per gli affari civili ed uno o più Pretori per gli affari penali”.

Art. 9 c.p.c. - Competenza del Tribunale

Al secondo comma, si propone la soppressione della competenza per materia dei Tribunali “per la querela di falso”, preferendosi che ogni Giudice delle cause in cui la querela sia proposta possa giudicare incidenter tantum.

Art. 42 R.D. 30/1/41 n. 12 - Giurisdizione del Tribunale

Si propone la aggiunta del secondo comma seguente: “La giurisdizione del tribunale si esercita nell’ambito di circoscrizioni corrispondenti alle provincie. Nel caso che la Provincia superi un milione di abitanti verrà istituito un Tribunale per ogni ulteriore milione o frazione superiore a 500.000 abitanti. Si farà riferimento alla tavola che sarà predisposta nel rifacimento della geografia giudiziaria”.

Art. 88 L. 26/11/90 n. 353 - Composizione dell’organo giudicante nei Tribunali

Si propone la soppressione del comma secondo, (concernente l’elenco dei giudizi in cui il Tribunale giudica con il numero di tre votanti) e del quarto comma (istituzione del Giudice unico nei tribunali).

Art. 16 c.p.c. - Esecuzione forzata

Si propone che la norma sia sostituita dalla seguente: “Il Pretore è competente per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare e per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare”.

Art. 17 - Cause relative alla esecuzione forzata

Si propone la sostituzione del testo con il seguente: “Il Pretore è competente per le cause di opposizione al

precetto, alla esecuzione forzata, ai singoli atti esecutivi nonché per le cause concernenti la distribuzione del ricavato”.

Art. 35 - Eccezione di compensazione

Si propone la sostituzione del testo vigente con il seguente: “Quando è opposto in compensazione un credito, che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, decide su di essa senza rimettere le parti ad altro giudice”.

Art. 38 - Incompetenza

Si propone la sostituzione del testo vigente con il seguente:

“La incompetenza per territorio fuori dai casi previsti dall’art. 38 è eccepita sotto pena di decadenza nella comparsa di risposta e si ha per non proposta se non viene indicato il giudice competente. La incompetenza per valore, per materia e per territorio, ai sensi dell’art. 38 può essere eccepita dalla parte prima della chiusura della fase di introduzione del processo e si ha per non proposta se non viene indicato il giudice competente.

L’attore può aderire all’indicazione del Giudice fatta dal convenuto ed in tal caso la competenza rimane ferma se il processo viene riassunto nel termine fissato dall’ordinanza del giudice”.

Art. 39 1° comma - Litispendenza

Si propone la sostituzione del primo comma con il seguente testo:

“La domanda è improcedibile di pieno diritto se essa è identica ad altra anteriormente proposta in un procedimento pendente tra le stesse parti avanti lo stesso o un diverso Giudice, anche se cancellata dal ruolo, interrotta o sospesa. In tal caso il Giudice successivamente adito dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.

Art. 39 2° comma - Continenza di cause

Si propone la sostituzione del testo con il seguente:
“Nel caso di continenza di cause se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice”.

“Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate con ordinanza”.

Art. 40 1° comma - Connessione

Si propone la sostituzione del testo con il seguente:
“Se sono proposte davanti Giudici diversi più cause le quali per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito”.

Art. 43 - Regolamento facoltativo di competenza

Si propone la soppressione della norma.

Art. 44 - Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza

Si propone la soppressione dell'ultima parte:
“salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art 28 C.P.C.”.

Art. 45 - Conflitto di competenza

Si propone la soppressione della norma.

Art. 47 - Procedimento del regolamento di competenza

Si propone la soppressione del quarto comma (regolamento d'ufficio).

Art. 49 - Sentenza del regolamento di competenza

Si propone l'aggiunta di un terzo comma del seguente tenore:

“La determinazione della competenza fatta dalla sentenza della Corte di Cassazione resta ferma, anche quando la stessa causa fosse proposta tra le stesse parti in un nuovo processo dopo l'estinzione di quello, in cui fu pronunciata la decisione della Corte”.

Art. 51 1° comma - Astensione del Giudice

Si propone l'aggiunta al primo comma della seguente previsione:

“6) Nel caso in cui egli prima che sia pronunciata la sentenza nell'esercizio delle funzioni, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di causa”.

Art. 53 - Giudice Competente

Si propone la sostituzione dell'art. 53 c.p.c. con il seguente testo:

“Sulla ricusazione del Giudice di pace decide il Pretore, su quella di un Pretore o di un Vice-Pretore onorario decide il tribunale, su quella del giudice o del Collegio giudicante di tribunale decide la Corte d'appello, su quella di un Giudice o del Collegio decide una sezione diversa della stessa Corte. Sulla ricusazione di un Giudice della Corte di Cassazione decide una sezione diversa da quella a cui appartiene il Giudice ricusato. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udite le parti ed il Giudice ricusato e assunte, quando occorre le prove offerte”.

Art. 92 - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.

Si aggiunge un 3° comma del seguente tenore:

“Il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, deve

condannare la parte al rimborso delle spese anche non ripetibili, da essa inutilmente cagionata all'altra, pur a motivo di produzioni o deduzioni di prove tardive, anche se la loro esistenza o concludenza è stata scoperta in ritardo".

Art. 105 - Intervento volontario

Dopo il 2° comma, si aggiunge:
"Non è ammesso l'intervento adesivo, dopo la chiusura della fase introduttiva del processo".

Art. 130 - Redazione del processo verbale.

Si propone di sostituire il testo con il seguente:
"Il processo verbale di udienza è redatto sotto la direzione del giudice che lo certifica con la sua sottoscrizione. Di esso non si dà lettura, salvo espressa richiesta di parte".

Art. 137 - Notificazioni.

Al 2° comma si aggiunge:
"o a mezzo di servizio postale, senza limitazioni territoriali".

Art. 139 - Notificazioni nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Il 1° comma è sostituito dal seguente:
"Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione nell'ufficio o nell'industria o nell'azienda commerciale, cui è addetto".

Al 2° comma, aggiungere:
"in busta chiusa, nel caso avvenga a mani di persona diversa dal destinatario".

Art. 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

È soppressa la prescrizione:
"affiggere avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario".

Art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche.

Al 1° comma, si aggiunge:

“o al portiere dello stabile, anche se non dipendente”.

Art. 146 - Notificazione a militari in attività di servizio.

L'ultima parte della norma è sostituita dalla seguente:

“Si consegna una copia al comandante del corpo al quale il militare appartiene”.

(Norme transitorie: art. 90 legge 353/90 modificato dalla legge 477/92)

Il testo è sostituito dal seguente:

“I processi pendenti, divenuti di competenza di altro giudice, per effetto della nuova disciplina, dovranno essere riassunti avanti a questi nel termine perentorio fissato dal giudice davanti a cui attualmente pendono. Continueranno invece ad esser trattati, istruiti e decisi dal giudice davanti a cui pendono se questi abbia escusso mezzi di prova o tali processi si trovano in fase di conclusione o decisione”.

“I processi non riassunti tempestivamente si estinguono”.